



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DELL'UMBRIA

Via Martiri dei Lager 65/B 06128 Perugia Tel 075 506311 - Posta elettronica: tribmin.perugia@giustizia.it

ORDINE DI SERVIZIO SULLE VERIFICHE E SUGLI ADEMPIMENTI PRECEDENTI L'EMISSIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente,

preso atto dell'O.d.S. prot.n. 90/2022 U. di questo Tribunale, adottato in relazione agli adempimenti precedenti l'emissione del decreto di liquidazione;

considerato che ad essere onerato della trasmissione agli uffici finanziari del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è solo il soggetto destinatario dell'istanza; in particolare:

- nel processo penale, l'ufficio del magistrato (art. 93, 96 e soprattutto art. 98 D.P.R. 115/2002);
- nel processo civile, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati (art. 124, comma 1, e soprattutto art. 127, comma 1 D.P.R. 115/2002). Si evidenzia, in proposito, che quando si tratti di minore ammesso al patrocinio statale, può escludersi un obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate nei soli casi in cui la legge preveda l'ammissione al beneficio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal T.U. spese di giustizia, e così, in via esemplificativa:
- 1) nell'ipotesi prevista dall'art. 76 comma 4-ter: "La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis. 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602. 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto".
- 2) nell'ipotesi prevista dall'art. 76 comma 4-quater: "I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di

reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata".

भगपन रहते । असे पारस्थाना इन्हेर्ने सक्ते

Rilevato che, anche nel processo civile, procede alla trasmissione del provvedimento di ammissione all'Agenzia delle entrate l'ufficio del magistrato, nel solo caso in cui il Consiglio dell'ordine degli Avvocati abbia respinto l'istanza e questa sia ripresentata direttamente al magistrato (art. 124, comma 3 cit. D.P.R.).

Posto che per i processi civili, dunque, nessuna disposizione prevede l'obbligo, per l'ufficio giudiziario, di inviare all'Agenzia delle entrate, indiscriminatamente per ogni procedimento, copia del provvedimento di ammissione al patrocinio statale disposta in via anticipata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

sentiti i Direttori in merito, i quali hanno rappresentato che l'invio indiscriminato determina problemi organizzativi:

- all'ufficio giudiziario, onerato di adempimenti superflui e non necessari;
- allo stesso ufficio finanziario destinatario della trasmissione, costretto ad aprire una "doppia pratica" in relazione allo stesso procedimento civile a distanza di pochi giorni dall'invio già eseguito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Rilevato che il magistrato conserva, in ogni caso, il potere di verificare "in ogni tempo", anche dopo l'ammissione, l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione stessa (127, comma 4 cit. D.P.R.);

Considerato che la verifica da parte del magistrato della permanenza dei requisiti reddituali dopo l'ammissione appare sicuramente opportuna prima della emissione del decreto di pagamento, al fine di evitare l'opposizione da parte dell'erario o del PM (ex art. 170 cit. D.P.R.) ed il successivo recupero per il venir meno delle condizioni originarie di ammissione;

DISPONE

Con effetto immediato:

- Che le cancellerie civili di questo Tribunale, oltre agli adempimenti già previsti in materia di istruzione delle pratiche relative alla liquidazioni dei compensi spettanti ai difensori ed agli ausiliari del giudice nei procedimenti civili con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino che il provvedimento di ammissione provvisoria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia stato da quest'ultimo trasmesso all'Agenzia delle Entrate, provvedendo, solo in caso di omissione da parte del Consiglio dell'Ordine, a chiedere d'ordine del giudice assegnatario del fascicolo – tramite l'apposito modello n.1 predisposto ed allegato al presente ordine di servizio – informazioni all'Agenzia delle Entrate circa il perdurare delle condizioni che hanno legittimato l'originaria concessione del beneficio, trasmettendo, a tal fine, il relativo provvedimento;

- Che la cancelleria penale, oltre agli adempimenti già previsti in materia di istruzione delle pratiche relative alla liquidazioni dei compensi spettanti ai difensori ed agli ausiliari del giudice nei procedimenti penali con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, trasmetta all'Agenzia delle Entrate di Perugia copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio ai fini della verifica dell'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria;
- Che le cancellerie civili e penali, al momento del deposito dell'istanza di liquidazione dei compensi di difensori, tutori, curatori e ausiliari, provvedano a richiedere, d'ordine del giudice assegnatario del fascicolo, all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello n.2 predisposto ed allegato al presente ordine di servizio attestazione alla data di definizione del procedimento o, se del caso, alla data di cessazione dell'incarico del difensore od ausiliario del giudice, circa il perdurare dei presupposti di ammissione;
- Che nel decreto di pagamento di compensi al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia previsto l'invio, per conoscenza, all'Agenzia delle Entrate ai fini degli accertamenti che l'Ufficio finanziario vorrà approntare per verificare il perdurare delle condizioni che hanno legittimato l'adozione originaria del beneficio.
- Revoca, per l'effetto, l'O.d.S. prot.n. 90/2022 U.

ORDINA

La comunicazione del presente ordine di servizio:

ai giudici togati dell'Ufficio;

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

a tutti i dipendenti amministrativi;

al Sig. Presidente della Corte di Appello;

ai rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti.

Al presente ordine di servizio vengono allegati i due modelli sopra indicati, da ritenersi parte integrante degli stessi.

Perugia, 16/8/24

Il Presidente del Tribunale Dr.ssa Grazia Isa Maria Mazzini



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DELL'UMBRIA

Via Martiri dei Lager 65/B 06128 Perugia Tel 075 506311 - Posta elettronica: tribmin.perugia@giustizia.it

All'Agenzia Provinciale delle Entrate
di
OCCOMMO 111 111 111 111 111 111 111 111 111
OGGETTO: richiesta di informazioni ex art. 127 comma 4 T.U. 115/2002, relativa alla
situazione economica di, C.F.
e del suo nucleo familiare (proc civile).
D'Ordine del Giudice dr
È pervenuto a questo Tribunale provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Perugia, datato di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato in favore della persona in oggetto indicata, che è parte processuale nel
procedimento civile in oggetto specificato.
Non risultando Codesta Agenzia delle Entrate tra i destinatari della comunicazione
del provvedimento di ammissione emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, si
trasmette copia dello stesso ai fini delle verifiche sull'esattezza delle dichiarazioni,
indicazioni ed allegazioni previste dal T.U. 115/2002 e dell'ammontare del reddito
attestato dall'interessato, nonché sulla compatibilità dei dati dal medesimo indicati con
le risultanze dell'anagrafe tributaria, come previsto dall'art. 127 T.U.S.G.
Ai sensi del cit. art 127, si prega di comunicare l'effettività e la permanenza delle
condizioni reddituali previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Laddove l'Agenzia non dovesse fare alcuna comunicazione entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della presente richiesta, si intenderà confermata la presenza delle
condizioni reddituali necessarie per fruire del beneficio già concesso.
Perugia,



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DELL'UMBRIA

Via Martiri dei Lager 65/B 06128 Perugia
Tel 075 506311 - Posta elettronica: tribmin.perugia@giustizia.it

All'Agenzia Provinciale delle Entrate
di
OGGETTO: richiesta di informazioni ex art. 127 comma 4 T.U. 115/2002, relativa alla
situazione economica di, C.F
e del suo nucleo familiare (proc civile).
D'Ordine del Giudice dr.ssa
In seguito a provvedimento di ammissione della persona sopra indicata al
patrocinio a spese dello Stato, in data è pervenuta istanza di
liquidazione del compenso del difensore della medesima.
Prima di procedere all'emissione di decreto di pagamento, si prega di comunicare
l'effettività e la permanenza delle condizioni reddituali previste per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, dalla data di deposito dell'istanza di ammissione del
alla data di conclusione del procedimento delo,
se del caso, di cessazione dell'incarico dato al professionista, che coincide con quella di
maturazione del diritto al compenso ().
Laddove l'Agenzia non dovesse fare alcuna comunicazione entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della presente richiesta, si intenderà confermata la presenza delle
condizioni reddituali necessarie per il beneficio già concesso.
Diversamente, in caso di mutamenti delle condizioni reddituali successivi
all'ammissione, codesta Agenzia vorrà provvedere a indicare l'ammontare complessivo
del reddito imponibile del nucleo familiare e la provenienza delle sue componenti,
affinché questo Tribunale possa procedere alle opportune valutazioni, anche ai sensi
dell'art. 136 TUSG.
Perugia,